

R.G. n. 1-1// 2026 PU

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL TRIBUNALE DI PORDENONE**

in persona del giudice designato dott. Rodolfo Piccin

visto il ricorso depositato in data 12 gennaio 2026, integrato il 6 febbraio 2026, da [redacted]  
[redacted] con il Gestore  
[redacted] icole [redacted] ale è domiciliata in Pordenone, [redacted], volto  
all'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

letta la relazione depositata il 21 gennaio 2026 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

dato atto che l'unico debitore Agenzia delle Entrate [redacted] è stata ritualmente notificata con  
PEC del 29 gennaio 2026 alle ore 112:14:22 e [redacted] e di legge, non sono pervenute  
osservazioni;

letti gli atti ed esaminati i documenti, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *"il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]"*.

Si ricorda come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica.

La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni.

Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato.

In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, rappresentando lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza e sulla fattibilità della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria (da una lettura combinata degli artt. 69 e 70 CCII si può desumere che la contestazione della convenienza della proposta è solo uno dei possibili contenuti delle osservazioni che i creditori possono formulare, contestazione specifica la quale soltanto - si ritiene - sia preclusa al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbia violato i principi di cui all'art. 124-bis TUB).

Chiaramente, nell'effettuare la valutazione di convenienza, nozione per il vero assai sfuggente, deve ritenersi che il Tribunale attingerà certamente anche al contributo dell'OCC che svolge diversi compiti, in senso lato, di ausilio al Tribunale.

Alla luce delle osservazioni eventualmente pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano: modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.

in decisione, i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto da [ ] prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati:

- verso [ ] pagamento di € 1.185,06 con soddisfazione del 100%;
- verso Agenzia delle Entrate - Riscossione creditrice per complessivi € 64.064,93, pagamento di € 4.814,94, con soddisfazione del 7,52%
- la proposta prevede il pagamento entro sessanta giorni dall'omologa della somma complessiva di € 6. nte da finanzia esterna, già messa a disposizione dalla famiglia d'origine di [ ]

In punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura.

La ricorrente riveste la qualifica di consumatore: la nozione di consumatore per l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti è definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), come modificato dal D.Lgs. n. 136/2024. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o


professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società di persone (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.), per i debiti estranei a quelli sociali (art. 2, CCII; D.Lgs. n. 136/2024).

La giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 1.2.2016, n. 1869) e la dottrina hanno chiarito che la qualifica di consumatore non esclude chi abbia svolto attività imprenditoriale o professionale, purché al momento della domanda non residuino obbligazioni assunte nell'esercizio di tali attività e confluite nell'insolvenza. Tuttavia, la disciplina attuale, eliminando l'avverbio "esclusivamente", consente l'accesso anche a chi abbia un indebitamento misto, purché i debiti di natura personale o familiare siano prevalenti rispetto a quelli di natura imprenditoriale o professionale (art. 67 CCII; art. 3, D.Lgs. 206/2005; Cass. civ., sez. I, Ordinanza, 06/11/2024, n. 28505).

La procedura è riservata alle persone fisiche e può essere proposta anche congiuntamente da più consumatori membri della stessa famiglia conviventi o con sovraindebitamento di origine comune (art. 66 CCII). Sono esclusi i soggetti che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).

Nel caso in decisione, i debiti contratti da  hanno esclusiva natura erariale e sono sorti *ex illecito* penale e amministrativo per  pefacenti e CdS.

Infatti, dalla documentazione agli atti e dalla relazione del Gestore della crisi è emerso che l'indebitamento è derivato dal mancato pagamento di una serie di verbali di violazione del codice della strada emessi nel 2018 (doc. 17 della relazione del Gestore; da qui in poi gli allegati, ove non diversamente specificato, si intendono riferiti alla relazione del Gestore), nonché da una multa comminata con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 146/2020 – Reg. Gen. n. 2039/2019 – R.G.N.R. n. 1562/2019, emessa in data 19.05.2020 dal G.U.P. presso il Tribunale di Pordenone, divenuta irrevocabile il 01.07.2020 (doc. 18).



Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con ordinanza n. 604/2021 del 04.05.2021, concedeva alla condannata l'espiazione di pena in regime alternativo tramite affidamento in prova al servizio

sociale per il periodo uguale a quello della pena da scontare (doc. 19), periodo che veniva successivamente ridotto avendo il Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con ordinanza n. 1463/2023 emessa in data 02.10.2023, concesso alla condannata giorni totali 180 di liberazione anticipata (doc. 20).

Per l'episodio del 14.09.2018, a [ ] era altresì contestata dalla Polizia Stradale di Pordenone, con verbale n. 70/1351 [ ] 018, la violazione dell'art. 116, comma 14, CdS, in qualità di proprietaria del veicolo targato CL982LG, in cui [ ] aerea disponibilità del mezzo ne consentiva la guida a persona (l'ex fidanzato [ ] che non aveva conseguito la patente di guida specificata per quel tipo di veicolo, al pagamento della sanzione di euro 780,50 (doc. 21); con il medesimo verbale, [ ] x art. 116, comma 15, CdS, in quanto circolava alla guida del veicolo [ ] senza essere munito di patente di guida, con conseguente condanna al pagamento, in qualità di proprietaria del veicolo in quanto obbligata in solido, della somma di euro 15.000,00 (doc. 22).



Quanto al requisito della meritevolezza, secondo la disciplina attuale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), esso è strettamente collegato all'assenza di condotte ostative specifiche.

L'art. 69 CCII prevede che il giudice può negare l'omologa solo se il sovraindebitamento è stato determinato da colpa grave, malafede o frode del debitore (Trib. Brindisi 18 marzo 2023; App. Firenze 8 novembre 2023, n. 2261).

La giurisprudenza e la dottrina sottolineano che il controllo giudiziale sulla meritevolezza si sostanzia nella verifica dell'assenza delle condizioni ostative indicate dall'art. 69 CCII, con una compressione della discrezionalità del giudice rispetto al passato.

L'accesso alla procedura è quindi consentito anche a chi abbia assunto obbligazioni senza una piena valutazione della propria solvibilità, purché non vi sia colpa grave, malafede o frode (Trib. Avellino 2025; Cass. Civ. 24 luglio 2025, n. 21048).

In sintesi, il giudizio di meritevolezza non è più ancorato a criteri di diligenza ordinaria, ma solo all'assenza di comportamenti gravemente colposi, fraudolenti o in malafede nella genesi del sovraindebitamento (art. 69 CCII; D.Lgs. 14/2019).

Il che a dire: il CCII e dell'insolvenza ha ampliato la portata del concetto in esame, posto che sussiste un veto all'omologazione del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, con ciò dovendosi fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità e, dunque, di un livello di capacità di previsione alquanto basso.


Così pure, rispetto al profilo della meritevolezza, tenuto conto di quanto già osservato sulla portata dell'art. 69 CCII, deve rammentarsi come il controllo demandato al Tribunale si sostanzia nella verifica della mancanza di frode, malafede o colpa grave, la quale ultima si identifica con la mancanza della diligenza richiesta al debitore ex art. 1176 c.c. ma nei limiti della colpa grave.



Il sovraindebitamento di [ ] non è, all'evidenza, attribuito ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato all [ ] patrimoniali, ma è derivato dalla condizione di tossicodipendenza di cui la ricorrente ha sofferto in giovanissima età e cioè una fase patologica e disfunzionale della vita successivamente superata.

Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili.

Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua n [ ] oneità a raggiungere gli obi [ ] efissati, cfr. Cass. n [ ] /2014), si osserva che [ ]



Le spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate dal Gestore come da analitico prospetto riportato a pp. 7 e 8 della relazione in mensili € 1.187,79, a fronte di un reddito da lavoro dipendente di € 1.376,92, comprensivo di tredicesima mensilità.

L'ISTAT per il 2024 ha quantificato la soglia di povertà assoluta di famiglia corrispondente, per composizione e ubicazione territoriale, a quella di [ ] € 1.277,65 mensili: ne consegue che il reddito sul quale il nucleo familiare di [ ] può contrarre è di poco superiore alla soglia di riferimento; le spese sono inoltre destinate, posto che la ricorrente e il suo compagno non convivente, padre del secondogenito [ ] dovranno entro il prossimo settembre recuperare un alloggio, sostenendo le spese della locazione e o dell'eventuale mutuo.

In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza della debitrice di affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine all'attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte dei debitori di atti in frode ai creditori e fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, che ricorrono le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti.

Con la precisazione che la ristrutturazione proposta risulta più vantaggiosa rispetto alla previsione liquidatoria, tenuto conto del ridottissimo apporto economico che a questa la debitrice potrebbe apportare, in considerazione dei suoi redditi e delle sue esigenze di mantenimento del nucleo familiare.

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 70 CCII

#### **OMOLOGA**

il piano [ ] e i debiti del consumatore presentato da [ ]  
(C.F. [ ]);

#### **DISPONE**

1. che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
2. che il Gestore della crisi relazioni per iscritto sullo stato di esecuzione della procedura entro tre mesi a decorrere dalla data della sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale la relazione finale;

#### **AVVERTE**

- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;

- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

## **MANDA**

alla cancelleria per quanto di competenza.

Pordenone, 16/03/2026

**Il Giudice Designato  
dott. Rodolfo Piccin**